



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- VISTO Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13luglio 2015, n. 107”;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’articolo 59 che al comma 10 prevede l’indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell’articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministero dell’Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
- VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l’articolo 20, recante “disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”;
- VISTO il D.D.G. 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

- VISTO il D.D.G. del 17 gennaio 2024, n. 78, avente ad oggetto la "Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale";
- VISTO il D.D.G. del 18 gennaio 2024, n. 90, relativo all'"Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023 n. 2575", così come modificato da successivo D.D.G. del 31 gennaio 2024, n. 155;
- VISTO l'art. 4 del D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, che definisce i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi;
- VISTO l'art. 9, comma 1, del D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, laddove prevede che la graduatoria comprenda un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati per ciascuna procedura concorsuale;
- TENUTO CONTO in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiarati dagli interessati ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.D.G. 2575 del 6 dicembre 2023;
- TENUTO CONTO che in virtù dell'allegato 1 del D.D.G. n. 90 del 18 gennaio 2024 e ss.mm.ii, la Regione Toscana è individuata responsabile della gestione della procedura per la classe di concorso **A020 - FISICA** per le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;
- TENUTO CONTO che, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al D.D.G. n. 78 del 17 gennaio 2024, è stato previsto per la classe di concorso la classe di concorso A020 - FISICA per la regione Toscana un numero di posti a bando pari a n. 17 (diciassette), per la regione Abruzzo un numero di posti a bando pari a n. 6 (sei), per la regione Emilia Romagna un numero di posti a bando pari a n. 31 (trentuno), per la regione Marche un numero di posti a bando pari a n. 19 (diciannove), per la regione Sardegna un numero di posti a bando pari a n. 20 (venti), per la regione Umbria un numero di posti a bando pari a n. 6 (sei);
- VISTO il proprio decreto n. 1237 del 07/10/2024 con il quale è stata costituita e successivamente modificata la Commissione giudicatrice del Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. n. 2575/2023 - classe di concorso A020 - FISICA;
- VISTO il decreto AOODRTO1399 del 09/12/2024 di approvazione della graduatoria del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno - D.D.G. 2575/2023 - per la classe di concorso A020 - FISICA per le regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria ed i successivi provvedimenti di modifica e/o integrazione delle graduatorie stesse;
- VISTO l'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, che prevede che la graduatoria venga integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

PRESO ATTO che per le regioni Emilia Romagna, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria non risultano candidati idonei da integrare nella graduatoria;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni indicate in premessa, la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso **A020 – FISICA, per la regione ABRUZZO è integrata** con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura **non superiore al 30 per cento** dei posti messi a concorso.

Art. 2 - La graduatoria è allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante ed è pubblicata all'Albo e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.

Art. 3 - L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Art. 4 - Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

II DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia